

N. 00624/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 200 del 2013, proposto da:

Roberto Ragazzi, rappresentato e difeso dall'avv. Primo Michielan, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione ai sensi dell'art. 25, comma 2 c.p.a.;

contro

Comune di Mogliano Veneto, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Gritti, con domicilio eletto presso Erika Zanierato in Mestre, Calle del Sale, 51/3;

per l'annullamento

del provvedimento inibitorio prot. n. 31493 del 5/11/2012 emesso dal Dirigente del II° Settore - III° Servizio: Edilizia Privata del Comune di Mogliano Veneto, ad oggetto: "Comunicazione di avvio procedimento.

D.I.A. n. 236/08/3, prot. n. 27932 del 10/10/2012, per variante in corso d'opera PdC 135/11 - Cambio destinazione d'uso di deposito attrezzi a residenziale con ampliamento e modifiche interne ed esterne ai sensi della L.R. 14/09 (Piano Casa) in Via Malcanton civ. 3/b - Fg. 2 Mapp. 83-472-469-362-467-466-464" e della delibera del Consiglio Comunale 29/11/2011 n. 126 ad oggetto: "L.R. n. 13 dell'8/7/2011 - Piano Casa "limiti e modalità applicative nel territorio comunale"" nella parte in cui richiama l'art. 23 delle N.T.A. del P.R.G. per gli adempimenti in zona agricola di cui al punto n. 1 rubricato sub "interventi edilizi".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mogliano Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Vista l'eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa resistente;

ritenuto che l'avvenuta comunicazione, via fax, dell'ordine di non proseguire i lavori, risalente alla data del 9 novembre 2012, non sia utile al fine di comprovare la tardività del ricorso, trattandosi di comunicazione anticipata nei confronti del solo progettista dei lavori e non nei confronti del ricorrente, che ha presentato a proprio nome la

DIA, il quale risulta aver ricevuto per posta e quindi conosciuto il provvedimento impugnato soltanto in data 22 novembre 2012 (così come dalla cartolina di ricevimento allegata dalla resistente);

valutati quindi i motivi di ricorso, il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto non risulta rispettato il termine di trenta giorni, termine che impone, per espressa previsione normativa, che l'ordine di inibizione dei lavori venga non solo adottato ma anche notificato (cui non è quindi in ogni caso equiparabile la sola trasmissione via fax) al soggetto interessato entro il termine suddetto;

infatti, come documentato dalla stessa resistente, l'avviso di notifica della comunicazione mediante il servizio postale, attestante la data in cui è stata effettuata la spedizione, porta la data del 12 novembre 2012, quindi oltre i trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione della DIA, risalente al 10 ottobre 2012;

per detti motivi il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)